

LIBERALIZZAZIONI E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA'

Alcuni approfondimenti sui primi 11 articoli del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006

A cura di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Normativa di riferimento. - 2. La struttura e il contenuto del decreto. - 3. Principi sulla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale. - 3.1. *Il contenuto della norma.* - 3.2. *Ambito di applicazione.* - 3.3. *Le immediate conseguenze.* - 3.4. *Entrata in vigore.* - 4. Liberalizzazione delle attività di panificazione. - 5. Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci e dell'esercizio della professione di farmacista. - 6. Disposizioni in materia di rilascio di licenze per il servizio di taxi. - 6.1. *Le prime disposizioni dettate dal decreto-legge n. 223/2006.* - 6.2. *Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 248/2006.* - 7. Disposizioni in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati. - 8. Disposizioni in materia di soppressione di alcune commissioni consultive.

1. Normativa di riferimento

- **D.L. 4 luglio 2006, n. 223:** *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 ¹ - **In vigore dal 4 luglio 2006** e convertito, con modificazioni, dalla **Legge 4 agosto 2006, n. 248** - Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006- **In vigore dal 12 agosto 2006**).

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006**, Prot. 0008426: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa.

- **Ministero della salute - Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006:** Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: «applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2006)

¹ Si veda anche: Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006.

2. La struttura e il contenuto del decreto

Il **decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, dopo varie vicissitudini e con modifiche rilevanti, dalla **legge n. 248 del 4 agosto 2006**, prevede misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Si tratta di una manovra varata dal Governo con l'intento di introdurre anche alcune liberalizzazioni, toccando i diritti dei consumatori, l'assetto di alcuni servizi pubblici e le regole per i professionisti.

Il decreto è suddiviso in **quattro Titoli**.

Il **Titolo I** (artt. 1 – 15) è dedicato alle *“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”*.

Il **Titolo II** (art. 16 – 34 quinquies) è dedicato alle *“Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica”*.

Il **Titolo III** (artt. 35 - 38) è dedicato alle *“Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero sulla base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”*.

Al **Titolo IV** (artt. 39 - 41) vengono dettate le *“Disposizioni finali”*.

Il decreto (conosciuto anche come **“manovra destate”** o **decreto Bersani-Visco**), oltre a dettare disposizioni per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, introduce, come abbiamo detto, elementi di liberalizzazione e detta anche **nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori**, sulle quali vogliamo porre la nostra attenzione.

Tralasciando, dunque, gli argomenti di contenuto fiscale, ci limitiamo ad approfondire i soli argomenti che vengono trattati in alcuni dei primi 11 articoli del decreto, che riguardano:

- art. 3: tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale;
- art. 4: liberalizzazione della produzione del pane;
- art. 5: distribuzione dei farmaci;
- art. 6: licenze per il servizio taxi;
- art. 7: passaggi di proprietà di autoveicoli;
- art. 11: soppressione di commissioni.

3. Principi sulla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

Dopo i primi due articoli dedicati ai principi ispiratori e alle finalità del decreto, all'articolo 3 del decreto, rubricato *“Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”* vengono fissati i principi generali per la tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci al fine di assicurare a qualsiasi consumatore un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e dei servizi su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un articolo assai complesso, che sicuramente necessiterà di ulteriori precisazioni al fine di evitare interpretazioni difformi.

Il Ministro Bersani, padre della riforma del commercio, riprende un discorso a suo tempo non completato.

Gli obiettivi del provvedimento – come evidenza anche la recente Circolare n. 3603/C del Ministero dello Sviluppo economico – “sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale”.

3.1. Il contenuto della norma

Le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, devono poter essere svolte **senza i seguenti limiti e prescrizioni:**

- a) **l'iscrizione a registri abilitanti** ovvero **possesso di requisiti professionali** per l'esercizio di attività commerciali, *fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande* (così modificato dalla legge di conversione);
- b) il **rispetto di distanze minime** obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, *fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare* (salvaguarda aggiunta dalla legge di conversione);
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, *tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti* (eccezione aggiunta dalla legge di conversione).

La legge di conversione ha successivamente aggiunto un ulteriore punto (la lettera f-bis) nel quale si prevede la caduta di un ulteriore divieto finora imposto dalla legislazione vigente, quello che riguardava *“l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”*.

D'ora in poi, i prodotti alimentari potranno, pertanto, essere consumati anche negli esercizi di vicinato (es. panetterie), utilizzando i locali e le strutture del negozio stesso, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, senza alcuna specifica autorizzazione, naturalmente, senza “servizio assistito”, come al ristorante.

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano **le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione**.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore**

della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui sopra.

Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui sopra **entro il 1° gennaio 2007.**

3.2. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione, dopo le precisazioni fatte dalla legge di conversione, sembra preciso: le norme riguardano esclusivamente le attività commerciali regolamentate dal D. Lgs. n. 114/1998 e quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande, regolamentate dalla legge n. 287/1991.

Nella prima categoria vi rientrano sia il commercio all'ingrosso, sia il commercio al dettaglio in sede fissa e quelle svolte tramite le forme speciali di vendita che le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche; nella seconda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.).

Non vi rientrano, pertanto, le attività di servizi, quali: estetiste, acconciatori.

E' stato, inoltre, chiarito dalla Circolare n. 3603/C che sono escluse tutte le altre attività commerciali disciplinate da leggi di settore, quale, ad esempio, la rivendita di giornali e riviste, disciplinata dal D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001.

Ai fini dell'avvio delle attività economiche disciplinate dal provvedimento in questione vengono introdotte due prescrizioni:

- a) non dovrà più essere richiesta **alcun tipo di iscrizione in registri abilitanti;**
- b) non dovrà più essere richiesto il possesso di requisiti professionali che non siano – come disposto dalla legge di conversione - **quelli riferiti al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande** ².

Il primo divieto è riferito all'unico Registro abilitante attualmente vigente ai fini dell'avvio di una attività commerciale: il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006 ³.

L'articolo 3, comma 1, lett. a) fa salvi i **requisiti professionali soggettivi** riguardanti il settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Rimangono, pertanto, in vigore i commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 114/1998, riferiti ai requisiti professionali per il settore alimentare.

Dunque, ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande **resta obbligatorio il possesso dei requisiti professionali.**

² Per un approfondimento dell'argomento della sicurezza alimentare, si rimanda alla sezione IN PRIMO PIANO > "Attività economiche e figure professionali" > Alimentari – Nuovi regolamenti europei sulla sicurezza alimentare. Pacchetto igiene.

³ Da tener presente che il Registro degli esercenti il commercio, per quanto riguardava il commercio all'ingrosso e al dettaglio, aveva cessato di funzionare il 24 aprile 1999, rimanendo in vigore per la sola somministrazione di alimenti e bevande.

La verifica del possesso e della validità dei requisiti sarà ora di competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica in caso di istanze, dichiarazioni di inizio attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Si deve tener presente che il REC attestava, tra l'altro, anche il possesso, da parte dell'iscritto, dei **requisiti morali** che venivano accertati direttamente dalla Camera di Commercio prima dell'iscrizione nel Registro. Ora, venuto meno detto Registro, il possesso dei requisiti morali dovrà essere dichiarato dall'interessato direttamente al Comune, che dovrà procedere agli opportuni controlli.

3.3. Le immediate conseguenze

Le Regioni che hanno già regolamentato le attività commerciali e quelle di somministrazione dovranno adeguare le proprie leggi regionali adeguandole ai principi dettati dal decreto in questione.

Finora solo cinque Regioni hanno provveduto ad abolire l'iscrizione al REC anche per la somministrazione di alimenti e bevande (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Marche e Valle d'Aosta), le altre dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2006.

Per effetto della soppressione del REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **deve ritenersi soppresso anche il requisito del superamento degli esami** presso le Camere di Commercio, previsto dall'art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 287/1991, direttamente finalizzato all'iscrizione.

Alle persone che vogliono svolgere questo genere di attività viene richiesto – come disposto dalla legge di conversione - il possesso di specifici **requisiti professionali** “riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande”.

Pertanto, **i corsi per aspiranti commercianti** al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimenti e quelli per aspiranti esercenti la somministrazione dovrà comprendere solo le materie relative al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande, escludendo quindi, per esempio, la normativa fiscale, contabile, ecc.

Ovviamente rimane in vigore per tutti il possesso dei requisiti morali (ci riferiamo all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'art. 2, comma 4 della legge n. 287 del 1991).

Viene previsto il divieto di stabilire **distanze minime obbligatorie** tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi (art. 3, comma 1, lett. b).

Questa indicazione intende evitare che nella legislazione regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande venga ancora previsto il vincolo circa la distanza degli esercizi ai fini dell'autorizzazione.

E' vietato porre **limitazioni quantitative all'assortimento merceologico** offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (art. 3, comma 1, lett. c).

Il principio introdotto – come viene precisato nella Circolare n. 3603/C – intende impedire che all'interno del settore alimentare e non alimentare siano

posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa di settore.

In sostanza, non possono essere previsti ulteriori suddivisioni al di fuori di quelle del settore alimentare e non alimentare.

Non possono essere introdotte, nella programmazione commerciale, vincoli basati su "quote di mercato predefinite" (art. 3, comma 1, lett. d).

La disposizione sancisce l'incompatibilità del principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Le **vendite straordinarie**, che comprendono liquidazioni, promozioni e ribassi di vario genere, vengono quasi completamente deregolate.

Vengono eliminati i divieti generali ad effettuare le **vendite promozionali** a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario, l'obbligo di presentazione di richieste di autorizzazioni preventive e le limitazioni temporali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (art. 3, comma 1, lett. e) ed f).

Vengono, in sostanza, **liberalizzate le vendite promozionali**, per consentire ai consumatori di accedere a prezzi vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa.

L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere vietate.

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano **le vendite sottocosto** (D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001) **e i saldi di fine stagione** (art. 15, comma 6, D. Lgs. n. 114/1998) (art. 3, comma 2).

Le regole continueranno ad essere fissate dalle Regioni, che stabiliranno autonomamente il periodo e la durata massima.

In sede di conversione, come si è anticipato, l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006 si è arricchito di un ulteriore comma, secondo il quale non possono essere previsti il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il **consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato**, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

La disposizione chiarisce che il consumo può avvenire all'interno dell'esercizio di vendita, a condizione che l'esercente non renda disponibile un servizio al tavolo.

Il riferimento è, ovviamente, sia ai prodotti di gastronomia che ai prodotti alimentari confezionati che possono essere tranquillamente consumati sul posto.

La Circolare n. 3603/C ha tenuto a precisare che la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991.

Negli esercizi di vicinato, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono, quindi, coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso – in quanto espressamente vietato – il servizio assistito.

Possono essere consentiti piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

3.4. Entrata in vigore

L'art. 3, comma 3, del Decreto in commento dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) sono abrogate **le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni indicate nello stesso articolo**, al comma 1.

Come si può notare, il decreto non indica in modo chiaro e tassativo quali disposizioni sono abrogate e lascia, quindi, all'interprete l'individuazione delle stesse.

E' evidente che questo non potrà non portare ad interpretazioni difformi, sia restrittive che estensive, in quanto trattasi di liberalizzazione di attività economiche e di concorrenza e competitività.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 3, invece, indica l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni quando la materia è regolata da legge regionale e precisamente dispone: *“Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”*.

Si tratta di un termine esiguo (soli sei mesi), entro il quale le Regioni dovranno revisionare le proprie leggi regionali e i Comuni rivedere i propri regolamenti adottati in attuazione alle disposizioni regionali.

Il termine stabilito dal decreto legge non ha, quindi, alcuna possibilità di essere rispettato.

4. Liberalizzazione delle attività di panificazione

4.1. Le novità introdotte dalla norma

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di **liberalizzazione dell'attività di panificazione**, al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti.

Già la Commissione Antitrust, nel 2002, aveva segnalato al Parlamento la necessità di rivedere la legge n. 1002 del 1956, in quanto la stessa si prestava ad applicazioni distorsive del mercato e della produzione e vendita di pane a livello provinciale.

Da quanto disposto all'art. 4 del decreto in questione, così come modificato dalla legge di conversione, si ricavano i seguenti **quattro punti**:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono abrogate:**

- a) **la legge 31 luglio 1956, n. 1002**, la quale poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli

- Comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio;
- b) **la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**, nella quale si stabiliva che l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 soggiacevano alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/1990 (silenzio-assenso); l'eventuale provvedimento di diniego doveva essere comunicato nel termine di sessanta giorni.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti **saranno soggetti a dichiarazione di inizio attività** da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.
- La dichiarazione dovrà essere corredata:
- a) **dall'autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari,**
 - b) **dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,**
 - c) **dal titolo abilitativo edilizio,**
 - d) **dal permesso di agibilità dei locali.**
- 3) I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive **funzioni di vigilanza** (comma 3).
- 4) Le **violazioni** delle prescrizioni di cui sopra sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del D. Lgs. n. 114/1998 (comma 4).

Il responsabile dell'attività produttiva

In sede di conversione, all'articolo 4, comma 2, è stato aggiunto un periodo nel quale viene previsto l'obbligo di indicare il **nominativo del responsabile dell'attività produttiva**, che dovrà assicurare l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Non viene detto che tale responsabile debba coincidere con il titolare dell'impresa.

Il consumo sul posto e la disciplina delle denominazioni

In sede di conversione sono stati, inoltre, aggiunti due ulteriori commi (2-bis e 2-ter).

Il primo è identico all'art. 3, comma 1, lett. f-bis, ossia quello che consente il consumo sul posto.

Con tale disposizione si consente ai titolari degli impianti di panificazione **l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato**, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Al comma 2-ter si stabilisce che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (e precisamente entro il 12 agosto 2007), il Ministero dello

Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, dovrà emanare un decreto con il quale dovranno essere disciplinati le denominazioni “**panificio**”, “**pane fresco**” e “**pane conservato**”.

4.2. Le immediate conseguenze

Dunque, decadono sia i riferimenti alla “densità” (rapporto tra volume di produzione reale dei panifici autorizzati ad insediarsi in una determinata località e il fabbisogno di pane della popolazione residente nella località stessa) che al “volume” di produzione (il quantitativo di pane che il forno produce), contenuti nella Circolare del Ministero dell’industria n. 161 del 18 luglio 1997. Decade anche il vecchio sistema autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. Le competenze sui panifici passano, dunque, dalle Camere di Commercio ai Comuni.

D’ora in poi per aprire un panificio basterà presentare una **dichiarazione di inizio attività (DIA)**, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune attestando semplicemente il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali e indicando il nome del responsabile dell’attività produttiva.

Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività si dovrà dunque essere in possesso:

- a) **dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari,**
- b) **dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,**
- c) **del titolo abilitativo edilizio,**
- d) **del permesso di agibilità dei locali.**

Contemporaneamente, nella dichiarazione di inizio attività si dovrà indicare la **persona alla quale sarà affidata tutta la responsabilità dell’area produttiva** e la vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla qualità del prodotto finito.

In applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 19 della legge n. 241/1990, così come modificata dal D.L n. 35/2005, l’interessato, prima di aprire l’esercizio, dovrà attendere 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e quando ritiene di aprire dovrà inviare una ulteriore comunicazione al Comune informandolo dell’avvio dell’attività.

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell’attività, dovrà effettuare una verifica circa il possesso di tutti i requisiti richiesti; in caso di mancanza dei requisiti potrà imporre il blocco dell’attività.

4.3. Le licenze di macinazione

Ci pare opportuno segnalare che il nuovo decreto-legge nulla dice delle **licenze di macinazione**.

Diciamo subito che siamo più propensi a credere che si tratti, ancora una volta, di una vistosa dimenticanza, piuttosto che di una scelta del legislatore.

L’art. 22 del D.Lgs. n. 112/1998 si era limitato ad introdurre innovazioni alla legge n. 857/1949 attribuendo alle Camere di Commercio il rilascio della licenza di macinazione prima di competenza del Ministero dell’Industria.

In base a tale decreto per l'esercizio dei molini da destinare alla macinazione dei cereali o per il loro trasferimento o trasformazione, è sufficiente presentare istanza alla Camera di Commercio la quale, acquisito il parere tecnico e quello dell'ASL (ufficiale sanitario), procederà al rilascio della licenza entro 60 giorni.

Contro il parere negativo al rilascio della licenza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data del provvedimento di diniego.

L'esercizio dei molini, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a **licenza da rilasciarsi dalla Camera di Commercio**, sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, in merito ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Le licenze di macinazione, contrariamente a quelle previste per la panificazione, sono soggette anche al **visto annuale della Camera di Commercio**.

5. Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci e dell'esercizio della professione di farmacista

5.1. Le novità introdotte dal decreto

Con l'articolo 5, anch'esso modificato dalla legge di conversione, il decreto interviene su due fronti: sulla **vendita dei farmaci da banco** negli esercizi commerciali e sull'esercizio dell'**attività di farmacista**.

Come tiene a sottolineare il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Unione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie.

All'Italia viene contestato il divieto sull'acquisizione di farmacie di parte di società attive nella distribuzione all'ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.

Almeno sei sono le novità introdotte dall'articolo 5, che andiamo ad elencare succintamente:

1. Gli esercizi commerciali di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita potranno effettuare attività di vendita al pubblico dei **farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio**.

Trattasi dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica che, a decorrere dal 1° marzo 2002, devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore.

2. La vendita e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un **apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine**. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo **sconto sul prezzo** indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nella categoria di cui al punto 1, purchè lo sconto sia

esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

4. Scompare l'obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte Del Servizio Sanitario Nazionale). Si prevede al contempo la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista.
5. **Il farmacista potrà essere titolare di più farmacie**, associarsi per gestire più esercizi e non è più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Viene eliminata la incompatibilità tra l'attività all'ingrosso e al dettaglio.
6. **Superamento del principio ereditario**: viene abrogata la previsione legislativa che consente all'erede di un farmacista di continuare per molti anni di essere titolare della farmacia di famiglia senza essere laureato e iscritto all'albo.

Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa che consente il bilinguismo (italiano e tedesco) nelle etichette e negli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici.

5.2. I chiarimenti del Ministero della salute

Il Ministero della salute, con la Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006, ha fornito alcuni chiarimenti al fine di superare le iniziali difficoltà riguardo la possibilità di vendita al pubblico in esercizi diversi dalle farmacie, dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché le relative modalità attuative.

In particolare, il provvedimento ha puntualizzato che gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci sono:

- **esercizi di vicinato**: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **medie strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **grandi strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Al Punto 2 è stato inoltre precisato che possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti:

- medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- i prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica e

- i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.

La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali. Infatti il decreto-legge, non prevedendo specifiche deroghe alle norme vigenti, non consente ne' alcuna preparazione farmaceutica, ne' la vendita di «formule officinali», anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica. Si ricorda a tal riguardo che, come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per «formule officinali» si intendono medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti della medesima farmacia.

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Anche se non e' tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista e' obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente.

E' bene ricordare che il decreto-legge subordina l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie a una **preventiva comunicazione al Ministero della salute a alla Regione in cui ha sede l'esercizio.**

A tale proposito, la circolare del Ministero della salute ha tenuto a precisare che, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente **anche l'Agenzia italiana del farmaco**, e' opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.

Poiche', inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, e' di competenza dei Comuni, appare necessario, al fine di consentire l'espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell'attività di vendita dei farmaci **sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio.**

Dunque, secondo il Ministero della salute, la comunicazione deve essere inviata:

- al Ministero della salute,
- alla Regione in cui ha sede l'esercizio,
- all'Agenzia nazionale del farmaco,
- al Comune dove ha sede l'esercizio.

La Circolare ha fornito, inoltre, indicazioni sulla insegna che può essere utilizzata dagli esercizi commerciali in questione, stabilendo che, nonostante che il legislatore non abbia dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono medicinali o il reparto «dedicato» all'interno dell'esercizio, non dovranno, in ogni caso essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.

Può essere consentito – continua la Circolare – l'uso della denominazione «Parafarmacia», considerato che il termine e' entrato nell'uso comune con

riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.

Non si ravvisano ostacoli all'utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto ministeriale 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33, dell'8 febbraio 2002).

6. Disposizioni in materia di rilascio di licenze per il servizio di taxi

6.1. Le prime disposizioni dettate dal decreto-legge n. 223/2006

L'articolo 6 del decreto in questione, completamente riscritto dalla legge di conversione, interviene sull'attività di servizio di taxi.

Il decreto-legge n. 223/2006 aveva aggiunto un comma all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), facendo, in sostanza, sparire il divieto di cumulo delle licenze di taxi.

Il secondo comma dell'articolo 8, della legge n. 21/1992 prevede che la licenza e l'autorizzazione sono riferire ad un singolo veicolo o natante.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso si eserciti con natanti.

I Comuni, in deroga alle attuali disposizioni, potranno bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza di taxi per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica.

In questo caso i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le potranno cedere separatamente dalla licenza originaria e dovranno avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato dovrà essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.

I Comuni potranno altresì rilasciare autorizzazioni temporanee, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.

6.2. Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 248/2006

Dopo una lunga trattativa tra il Ministro Bersani e le rappresentanze sindacali, conclusasi il 18 luglio 2006, sul tema delle licenze taxi furono introdotte delle novità di rilievo.

Stop al cumulo delle licenze e alla doppia auto per ciascuna licenza e **passaggio ai Comuni della facoltà di concedere licenze aggiuntive e deroghe.**

In pratica viene offerta ai Comuni una serie di facoltà tra le quali potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di potenziamento del servizio, previa consultazione delle commissioni consultive cui partecipano i rappresentanti della categoria e i radiotaxi.

Nel dettaglio, i Comuni potranno:

1. Disporre di ulteriori turni giornalieri per le singole auto, servendosi, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 21/1992, di **sostituti alla guida in possesso dei requisiti** stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge;

2. Prevedere **bandi straordinari**, in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga nel caso in cui la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo oneroso o gratuito, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992. Nel caso di titolo oneroso, si dovrà fissare il relativo importo e individuare, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri.

I proventi derivanti saranno ripartiti, in una percentuale non inferiore all'80%, tra i titolari di licenze di taxi del medesimo Comune, mentre la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dai Comuni per finanziare iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

3. Prevedere il rilascio di **autorizzazioni temporanee o stagionali**, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza.

4. Prevedere, in via sperimentale, l'attribuzione della possibilità di utilizzare **veicoli sostitutivi e aggiuntivi**, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti della guida dovrà svolgersi secondo quanto previsto al punto 1.

Tale attribuzione dovrà essere prevalentemente a favore delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizi dei consorzi tra imprese artigiane.

5. Prevedere, in via sperimentale, **forme innovative di servizio e tariffe differenziate**, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o alle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizi dei consorzi tra imprese artigiane.

6. Prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di **tariffe predeterminate** dal Comune per percorsi prestabiliti (come, ad esempio, i collegamenti con l'aeroporto).

7. Istituire, per verificare la qualità del servizio di taxi, un **comitato di monitoraggio** composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e degli utenti.

Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce, infine, che sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di

cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge n. 21 del 1992 e della disciplina adottata dalle singole Regioni.

7. Disposizioni in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Come si ricorda, già con il decreto-legge n. 35/2005 (successivamente convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) era stata prevista la possibilità di sostituire l'autentica notarile con atti più semplici, sia per l'acquisto di veicoli e rimorchi nuovi che per la rivendita di esemplari nuovi. Ma la semplificazione entrò in vigore solo per il nuovo (art. 3, comma 2, come modificato dalla legge di conversione), ammettendo una semplice dichiarazione dell'acquirente in sostituzione dell'intervento del notaio.

Per l'usato era necessario un decreto ministeriale che non è stato mai emanato.

Ora, con il decreto-legge n. 223/2006 viene abolita la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale e, con l'articolo 7, vengono dettate disposizioni in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

Per l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia dei medesimi ci si potrà rivolgere a qualsiasi Comune e ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista (STA), i quali sono tenuti a rilasciarla **gratuitamente**, salvo il pagamento dei previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Scompare, in sostanza, l'obbligo di intervento del Notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, barche, aerei, navi, ecc.).

Tutto questo dovrà portare ad una riduzione dei costi e ad uno snellimento delle procedure.

La norma si presenta assai generica e di non facile applicazione pratica e si attendono pertanto precise direttive per la sua applicazione ⁴.

Ci si potrà rivolgere **presso qualsiasi Comune**, indipendentemente dalla propria residenza; non viene però precisato in quale ufficio del Comune ci si dovrà rivolgere.

Resta preclusa la possibilità di effettuare l'autenticazione delle firme da parte dei funzionari delle Cancellerie degli uffici giudiziari, peraltro prevista dall'articolo 1, commi 390 e 391 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ⁵, che ora sono da ritenere implicitamente abrogati.

⁴ Segnaliamo, a tale proposito, la Lettera-Circolare dell'ACI del 6 luglio 2006, n. 11898, con la quale vengono fornite le prime sommarie indicazioni operative e la Circolare Ministero trasporti e infrastrutture del 10 luglio 2006, prot. n. 16090/08/08/01.

⁵ **Si riportano i commi 390 e 391 dell'articolo 1:**

“390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità

Considerato inoltre che il direttore della Motorizzazione e il conservatore del PRA sono di diritto titolari dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), crediamo che, per l'autenticazione degli atti, ci si possa rivolgere anche presso questi uffici provinciali.

In sostanza, oltre che ai notai, ci si potrà rivolgere:

- 1) agli Uffici comunali;
- 2) agli Sportelli telematici dell'automobilista (STA);
- 3) agli Uffici provinciali ACI;
- 4) agli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.

Rimangono immutate le norme relative all'imposta di bollo e alla registrazione degli atti di vendita presso il PRA.

La norma, come si può capire, si presenta assai complessa e si attendono pertanto precise direttive per la sua applicazione.

8. Disposizioni in materia di soppressione di alcune commissioni consultive

L'articolo 11 del decreto in questione affronta l'argomento delle numerose commissioni consultive che intervengono nei procedimenti amministrativi e che spesso non fanno altro che appesantire e allungare l'iter del procedimento stesso.

Due sono gli **obiettivi** che si è prefisso il legislatore:

- 1) semplificare i procedimenti amministrativi per ottenere determinate autorizzazioni;
- 2) evitare allo stesso tempo che le decisioni di competenza dell'Ente pubblico siano condizionate dalle posizioni particolari delle locali associazioni di categoria che possono influenzare l'attività di alcune Commissioni.

Due sono sostanzialmente i punti ricavabili dalla lettura dell'articolo 11:

1. la **soppressione di tutte quelle commissioni che allungano i tempi burocratici;**
2. l'affermazione del principio che **chi giudica non può essere parte in causa.**

Per le ragioni di cui al punto 1, il decreto prevede **la soppressione:**

- a) delle **commissioni provinciali e comunali per il rilascio delle licenze di pubblico esercizio** (art. 6, L. n. 287/1991) ⁶;
- b) delle **commissioni presso le Camere di Commercio per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 7 della legge n. 39/1989) **e al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio** (prevista dall'articolo 8 della legge n. 204/1985);
- c) delle **commissioni ministeriali di secondo grado per l'esame dei ricorsi da parte degli agenti di affari in mediazione** (prevista dall'articolo 4 della

applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390".

⁶ La Commissione per la somministrazione di alimenti e bevande, presente **nei Comuni sopra i 10.000 abitanti**, aveva due compiti: esprimere il parere sul documento contenente i criteri e i parametri numerici adottati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni, esprimere il parere sulle singole domande di apertura.

Nei Comuni più piccoli queste funzioni venivano svolte da una Commissione presso la Provincia, la quale doveva esprimersi entro 45 giorni dalla richiesta dei sindaci.

legge n. 39/1989) e **degli agenti di commercio** (prevista dall'articolo 4 della legge n. 204/1985).

Per quanto riguarda le Commissioni comunali, il Comune, in sostanza, non dovrà più attendere il parere favorevole della Commissione per dare il proprio via libera e o il diniego per rilasciare la licenza all'apertura di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.). Ora la decisione finale dipenderà esclusivamente dalla istruttoria tecnica compiuta dal dirigente.

In realtà, già molti Comuni avevano provveduto a sopprimere le commissioni, sulla base **all'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448** ⁷, il quale prevedeva che i Comuni dovessero individuare gli organismi tecnici già operanti ritenuti indispensabili, rimanendo soppressi quelli esclusi.

La stessa disposizione era già presente nell'art. **96 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000** ⁸, concernente il testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Per quanto riguarda le commissioni operanti presso la Camera di Commercio è bene ricordare che, in applicazione di quanto disposto all'**articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449** ⁹, molte Camere di Commercio avevano già provveduto a sopprimere alcune Commissioni deputate alla formazione e alla tenuta di Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi.

Secondo tale norma, infatti, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione di Amministrazioni o Enti avrebbe dovuto individuare, con provvedimento da

⁷ Si riporta l'articolo 18:

“Art. 18. - (Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati **gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili** ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali”.

⁸ Si riporta l'articolo 96:

“Articolo 96 - Riduzione degli organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”.

⁹ Si riporta il 1° comma dell'art. 41:

“ART. 41. - (Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero).

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale **con funzioni amministrative ritenuti indispensabili** per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”.

(Omissis)

emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o ente stesso. Gli organi non identificati come indispensabili si ritenevano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.

Le relative funzioni dovevano essere attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Ora il decreto in commento, di fatto, **sopprime quattro Commissioni** (due presenti presso le Camere di Commercio e due presenti presso il Ministero dello Sviluppo economico) che in precedenza provvedevano alla tenuta di due ruoli importanti tenuti dalla Camera di Commercio: il ruolo degli agenti di affari in mediazione e il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Le relative funzioni – come recita genericamente il decreto - dovranno essere svolte, rispettivamente, dalle Camere di Commercio e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 41 della legge n. 449/1997, le relative funzioni "sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia".

Contrariamente dalle Commissioni comunali che avevano un compito consultivo, le due Commissioni attive presso le Camere di Commercio erano chiamate a valutare le domande di iscrizione e assumere i provvedimenti di iscrizione e cancellazione.

Un'attività che ora sarà svolta dai dirigenti della Camera di Commercio.

Più delicato appare il problema relativo ad un compito particolare che era devoluto alla commissione dei mediatori, e cioè quello di vigilanza sull'attività degli iscritti e alla denuncia alla magistratura degli abusivi (art. 7, comma 6. Legge 3 febbraio 1989, n. 39; art. 7, D.M. 21 dicembre 1990, n. 452).

Chi dovrà ora svolgere tale compito non è affatto chiaro.

Per quanto riguarda il punto delle incompatibilità, viene finalmente stabilito che **non possono far parte:**

- a) **della commissione giudicatrice** prevista dall'articolo 1 del D.M. 7 ottobre 1993, n. 589, gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione;
- b) **dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di Commercio per la rilevazione degli usi commerciali** i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Dunque, dalla Commissione esaminatrice dei mediatori vengono tolti i due membri che rappresentano le associazioni di categoria.

Bisogna sottolineare che con questa norma viene introdotto un principio importante, secondo il quale nelle commissioni di valutazione delle persone che intendono avviare un'attività in un determinato settore non possono essere inseriti i rappresentanti delle associazioni di tale settore.

Di conseguenza, le commissioni di esame, a far data dal 4 luglio 2006, dovranno essere **costituite da soli tre membri** (e quindi non più da cinque come in precedenza): dal Segretario Generale della Camera di Commercio, che la presiede, e da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.